



Giustizia Sportiva
Prot. 2368 - 21/12/22

Pos. 15/2022

DECISIONE N. 6/2022
IL TRIBUNALE FEDERALE

composto dai Sigg.ri:

Avv. Eraldo LIBERATI	- Presidente
Avv. Antonio MENNUNI	- Componente
Avv. Antonio AMATO	- Componente

Riunitosi nella Camera di Consiglio in data 12 Dicembre 2022 a seguito di udienza in pari data per decidere in ordine al procedimento disciplinare pos. n. 15/2022, nei confronti di:

Il tesserato Sig. **Andrea Pizzi**, nella sua qualità di Presidente del CR Lazio, per la violazione delle norme federali di cui all'art. 2 del Regolamento di Giustizia Fitet e art. 2 del Codice di comportamento sportivo del CONI "per essersi rivolto, durante la riunione del Consiglio Regionale del Comitato Lazio tenutasi in Roma in data 30.06.2022, nei confronti del Consigliere Regionale Sig. Marco Colantoni con espressioni e atteggiamenti irrispettosi ed irriverenti, anche tenuto conto del contesto formale in cui si sono svolti i fatti".

Acquisito il fascicolo della Procura Federale.

All'udienza del 12/12/2022 fissata per la discussione il Tribunale Federale sentito il Procuratore Federale nonché la parte personalmente e il suo difensore avv. Zagami, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le circostanze del procedimento in esame, ritiene che la condotta contestata sia meritevole di adeguata sanzione disciplinare nei limiti che qui di seguito si espongono.

Appare pacifico e neanche contestato, infatti, che la riunione del CR Lazio del 30.06.2022 si sia svolta in un clima altamente conflittuale e litigioso caratterizzato anche dallo scambio di reciproche accuse tra il Presidente del CR Lazio, Sig. Andrea Pizzi, da una parte, ed i Consiglieri Colantoni e Galeani dall'altra, nonostante il contesto formale della riunione che ogni partecipante tesserato aveva il preciso dovere di rispettare.

Le condotte sopra descritte devono ritenersi palesemente ed oggettivamente contrarie ai principi di lealtà, probità e correttezza cui ogni tesserato deve adeguarsi specie nei rapporti istituzionali.

ITTF • ETTU

Le dichiarazioni acquisite agli atti confermano pienamente le suddette circostanze laddove è anche emerso (cfr. le dichiarazioni rilasciate dal teste Marzulli) che tra i suddetti interlocutori sono volate “parole grosse” ed accuse.

In tale contesto, la posizione del tesserato Pizzi, nella sua qualità di Presidente del CR Lazio, assume maggiore rilievo allorché proprio per la carica istituzionale dallo stesso rivestita, aveva il preciso obbligo e, comunque, l’onere di gestire in maniera più adeguata e formale la riunione dallo stesso presieduta, a prescindere da ogni eventuale provocazione o atteggiamento ostruzionistico tenuto dai suoi interlocutori. Ciò stante, appare utile rammentare il principio che i tesserati in genere e in particolar modo i Dirigenti, proprio in ragione del vincolo associativo che li lega alla Federazione sportiva di appartenenza, sono tenuti a mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà e probità sportiva nel pieno rispetto delle norme federali FITET e del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

Il Tribunale, pertanto, ritenendo sussistente la violazione della normativa federale a carico dell’odierno incolpato, con esclusione della contestata aggravante da ritenersi non applicabile, delibera di infliggere la sanzione disciplinare così come viene determinata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera all'unanimità:

Di infliggere al tesserato Andrea Pizzi la sanzione della inibizione di cui all’art. 12 lettera c) del RdG per giorni 7 (sette);

MANDA

Alla Segreteria degli organi di Giustizia di comunicare la presente decisione alle parti interessate.
Così pronunciato in Roma, 21 dicembre 2022

Il Presidente F.to Avv. Eraldo Liberati

Il componente F.to Avv. Antonio Amato

Il componente F.to Avv. Antonio Mennuni